



AREA GABINETTO DEL RETTORE
UFFICIO RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Banchi di Sotto, 55 – tel. 0577 232111 - Siena

Siena, 16 LUG. 2004

Prot. n. 18372

Al Personale medico e sanitario universitario
che svolge attività assistenziale
SEDE

Oggetto: D. L. 29 marzo 2004, n. 81 convertito in legge 26 maggio 2004 n. 138
(reversibilità attività assistenziale esclusiva).

Comunico che è stato pubblicato nella G.U. n. 125 del 29 maggio 2004 il testo del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138 (consultabile alle pagine web dell'Ufficio Rapporti con il Servizio Sanitario - www.unisi.it/ammin/sr/rss) che, in merito all'opzione per l'attività assistenziale esclusiva, all' art. 2- septies, recita:

Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse».

Con i più cordiali saluti,


Il Rettore